COMUNE DIVECCHIANO



Provincia di Pisa

Regolamento per la concessione del patrocinio e di contributi comunali

Ex art. 12, legge 07/08/1990 n. 241

Approvato con atto C.C. n. 57 del 08/11/2013

(pubblicato dal 19/11/2013 al 4/12/2013)

in vigore dal 5/12/2013

INDICE:

I PARTE: LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Requisiti generali per la concessione del patrocinio
- Art. 4 Esclusione dalla concessione del patrocinio
- Art. 5 Requisiti per la concessione del patrocinio ad iniziative con finalità lucrative
- Art. 6 Forme di patrocinio comunale
- Art. 7 Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale
- Art. 8 Pubblicizzazione del patrocinio
- Art. 9 Sponsor privati
- Art. 10 Autorizzazioni

II PARTE: L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI

- Art. 11 Tipologie di intervento da parte dell'Amministrazione
- Art. 12 Criteri per la valutazione delle richieste di contributo
- Art. 13 Decadenza e revoca del beneficio

III PARTE: PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E DEI CONTRIBUTI

- Art. 14 Procedura per la concessione dei patrocini e contributi
- Art. 15 Trasparenza
- Art. 16 Controlli dell'Ente
- Art. 17 Entrata in vigore

I PARTE: LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

- 1. Il presente Regolamento detta i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale di Vecchiano a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
- 2. Il presente Regolamento ha natura residuale per quanto riguarda le concessioni di patrocini e contributi alle Associazioni di volontariato ed alle Associazioni sportive per le quali si rimanda agli specifici regolamenti, adottati rispettivamente con atto consiliare n. 106 del 06/12/1994 ed atto consiliare n. 69 del 28.11.1996 (modificato con atto consiliare n. 28 del 18.06.2007); la stessa funzione residuale del presente Regolamento riguarda anche l'assegnazione di contributi per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", cui si rimanda allo specifico Regolamento, adottato con atto consiliare n. 65 del 23/12/2004 (da ultimo modificato con atto consiliare n. 28 del 30/06/2011) e l'erogazione di contributi sociali comunali, il cui Regolamento è stato approvato con atto consiliare n. 86 del 17/12/2012.
- 3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Vecchiano.
- 4. Ai fini del presente Regolamento per "patrocinio" si intende una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa di importanza socio-culturale, artistica, storica, istituzionale, sportiva, scientifica od umanitaria che abbia significato ed interesse per la propria città ed il proprio territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità.
- 5. Il patrocinio viene riconosciuto e concesso nel caso di svolgimento da parte di un soggetto terzo di un'attività rivolta all'interesse collettivo propria del Comune sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.

Art. 2 Soggetti beneficiari

- 1. Possono richiedere il patrocinio:
- a) associazioni, comitati, enti e fondazioni, che perseguano scopi di carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico e che operino senza fine di lucro;
- b) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale, ordini e collegi professionali, Università e

istituzioni culturali, educative, sportive, scientifiche, economiche e sociali di interesse nazionale;

c) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Vecchiano

Art. 3 Requisiti generali per la concessione del patrocinio

- 1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
- a) contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza vecchianese favorendo la valorizzazione della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b) dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale, con particolare riferimento a storia e tradizioni locali della comunità;
- c) siano realizzate nel territorio del Comune di Vecchiano o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, contribuiscano a promuovere e potenziare l'immagine del Comune;
- d) siano pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- e) non abbiano finalità lucrative.

Art. 4 Esclusione dalla concessione del patrocinio

- 1. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
- a) che siano promosse da partiti o movimenti politici, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- b) non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente;
- d) che risultino negative per l'immagine del Comune.

Art. 5 Requisiti per la concessione del patrocinio ad iniziative con finalità lucrative

- 1. Il patrocinio comunale può essere concesso ai soggetti di cui al precedente articolo 2 che perseguano finalità lucrative per iniziative che rispondano, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, ad almeno una delle seguenti condizioni:
- a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
- b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;

- c) gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico;
- d) coinvolgimento di un rilevante numero di potenziali fruitori.

Art. 6 Forme di patrocinio comunale

- 1. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:
- a) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali e delle attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- b) l'esenzione da alcuni obblighi tributari, quali l'esonero dall'imposta sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni e l'esonero dalla Cosap;
- c) modifiche alla viabilità comunale, indicando specificatamente le zone interessate;
- d) supporto del personale del Comune individuandone l'unità e la durata;
- e) l'inserimento dell'evento nel sito del Comune;
- f) la richiesta di apertura dei servizi igienici di Piazza Pier Paolo Pasolini;
- g) l'eventuale erogazione di contributi economici.
- 2. Le domande di patrocinio dovranno essere redatte su apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale e disponibile sul sito dell'ente.

7. Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale

- 1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
- 2. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 3. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
- 4. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
- 5. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse non rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Vecchiano, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 8 Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma e il nome del Comune di Vecchiano e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Vecchiano».

- 2. La bozza di tutto il materiale promozionale può essere preventivamente concordata con il competente Ufficio Comunale.
- 3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Art. 9 Sponsor privati

- 1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che tale circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
- 2. Si rimanda in particolare al regolamento approvato con atto consiliare n. 65 dell' 11.12.2007 ed integrato con atto consiliare n. 36 del 30.11.2010.

Art. 10 Autorizzazioni

- 1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
- 2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

II PARTE: L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI

Art. 11 Tipologie di intervento da parte dell'Amministrazione

- 1. Oltre alla concessione dei patrocini, il sostegno dell'Amministrazione può concretamente manifestarsi, anche congiuntamente, mediante:
- a) erogazione di contributi correlati alla realizzazione di specifici interventi o iniziative nell'anno in cui si richiede il contributo, nel rispetto della normativa vigente nella materia e delle disponibilità di bilancio;
- b) assunzione diretta di parte delle spese, oppure disponibilità non onerosa di personale, beni o attrezzature dell'ente, necessaria all'organizzazione di specifici interventi e iniziative.
- 2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- a) forme di contribuzione che per legge o per altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
- b) contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale.

Art. 12 Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

- 1. L'Amministrazione comunale, in sede di erogazione dei contributi, è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, con particolare riferimento a:
- a) corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario dalla programmazione dell'ente;
- b) dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa;
- c) partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzi la condivisione progettuale;
- d) elementi di innovazione ed originalità presentati;
- e) compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Vecchiano;
- f) gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati.

Art. 13 Decadenza e revoca del beneficio

- 1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
- a) in caso di utilizzo del contributo per attività ed iniziative che esulino dal motivo per cui è stato concesso o in caso di non pubblicizzazione della contribuzione comunale;
- b) nel caso in cui l'attività programmata, per cui è stato concesso un contributo ordinario, non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati.
- 2. Nel caso in cui l'attività programmata, per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
- 3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.
- 4. Agli enti che, in esito a controlli e verifiche amministrative che l'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento, risultino aver presentato dichiarazioni false, viene revocato il beneficio concesso con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

PARTE III PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E DEI CONTRIBUTI

Art. 14 Procedura per la concessione dei patrocini e contributi

- 1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta elettronica, certificata o cartacea, domanda scritta al Comune, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.vecchiano.pisa.it), almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
- 2. La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio, adotta la delibera con la quale accoglie, anche parzialmente, o nega quanto richiesto nell'istanza di patrocinio e di contributo.
- 3. La concessione del patrocinio e contributo può essere condizionata alla richiesta di modifiche al programma presentato.

Art. 15 Trasparenza

- 1. In attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* è obbligo dell'Ente pubblicare i criteri e le modalità cui si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 2. E' fatto altresì d'obbligo la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
- 3. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
- 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di tali provvedimenti, qualora dai dati ivi contenuti sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 16 Controlli dell'Ente

- 1. L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere una rendicontazione sulle attività svolte ai soggetti beneficiari del patrocinio e del contributo concessi.
- 2.La mancata presentazione del rendiconto costituisce causa ostativa alla concessione di futuri patrocini e contributi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.